



CITTA' DI ACRI

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 1359/2022

Del 25 febbraio 2022

OGGETTO: FIERA DI SAN GIUSEPPE 19 MARZO 2022 E FIERA DELLA SS. ANNUNZIATA 25 MARZO 2022 – ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE, l'Amministrazione comunale di Aciri, in occasione delle feste tradizionali programmate nelle giornate del **19 Marzo 2022 festa di San Giuseppe e nella giornata del 25 Marzo 2022 festa della SS. Annunziata**, ha deciso di svolgere, nel rispetto delle norme anti Covid-19, le Fiere Locali da ubicare lungo le strade in prossimità della Chiesa della SS. Annunziata di Aciri per i commercianti ambulanti nei soli giorni previsti del 19 marzo e del 25 marzo c.a. e in piazza Purgatorio per le attività dello spettacolo viaggiante (giostre) per il solo periodo che va dal 13/03/2022 al 31/03/2022;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come <pandemia> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO IL decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recanti "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 marzo 2021 n. 52;

VISTO il D.L. 22 aprile 2021 n. 52;

VISTO il D. L. 23 Luglio 2021 n. 105;

VISTI l'art. 50, c. 5 e l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO CHE con D.L. del 24 dicembre 2021 n. 221, allo stato attuale, è **stato prorogato sino al 31/03/2022** lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del 2 dicembre 2021 pubblicata nella G.U. n. 290 del 6/12/2021 del Ministero della Salute di "Adozione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", di aggiornamento e sostituzione dell'ordinanza del 29 maggio 2021, recante le disposizioni di accesso a sagre e fiere locali, ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;

VISTA l'ordinanza dell'8 febbraio 2022 pubblicata nella G.U. n. 33 del 9/2/2022 del Ministero della Salute di "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19... sull'intero territorio nazionale";

- fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge, linee guida o da appositi protocolli sanitari, nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti;

- non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie;
 - i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,
 - nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- l'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio;

CONSIDERATO CHE le Fiere rappresentano notoriamente una tipologia di evento ove si configurano assembramenti o affollamenti, pertanto si ritiene necessario **disporre l'obbligo per tutti i soggetti** (operatori economici - visitatori), fatte salve le sopraccitate eccezioni di legge, **di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno delle aree di svolgimento della Fiera;**

VISTA la tabella delle attività consentite senza/con green pass "base"/"rafforzato" aggiornata al 15/02/2022 per le sagre, fiere, anche su aree pubbliche, relativa ai colori delle zone, pubblicata sul sito istituzionale del Governo Italiano;

PRESO ATTO delle risultanze degli incontri tenutisi in data 24 febbraio c.a. con il Comando dei Vigili Urbani, il Sindaco, il Responsabile del Settore n. 6. Sentite le associazioni di Categoria, le Associazioni di Volontariato, il Comando dei Carabinieri di Acri e l'Autorità Ecclesiastica;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale per onorare San Giuseppe e la SS. Annunziata e per motivi socio-economici intende consentire quest'anno lo svolgimento delle tradizionali fiere di Giuseppe e della SS. Annunziata, importante appuntamento che ha la funzione di salvaguardare la cultura e le tradizioni locali;

CHE al fine di rispettare le indicazioni contenute nelle Linee Guida per linee guida per la ripresa delle attività Economiche e Sociali adottate con l'ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021 e ordinanza dell'8 febbraio 2022, finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars - Cov - 2, sono stati predisposti dal Responsabile del Settore del Comune di Acri Ing. Salvatore Lamirata apposito piano di Safety e Security e piano operativo emergenza COVID 19;

RITENUTO, pertanto, necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia di misure che contribuiscono alla tutela della salute ed alla incolumità pubblica, per esigenze di tutela dell'ordine pubblico ed infine per della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro;

ORDINA

nelle giornate di svolgimento della fiera del 19 Marzo 2022 festa di San Giuseppe e del 25 Marzo 2022 festa della SS. Annunziata, nelle aree interessate per lo svolgimento delle stesse e per il solo periodo che va dal 13/03/2022 al 31/03/2022 per le attività di attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre):

MISURE DI CONTENIMENTO ANTI COVID-19

- Al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento alla diffusione epidemiologica verranno assegnati i posteggi nel rispetto della planimetria predisposta nel piano Safety e Security e piano Operativo Emergenza COVID 19;
- Obbligo del Green-pass per tutti gli operatori economici e gli addetti alla vendita che prendono parte alla fiera, come disposto dalla normativa vigente sopra citata;
- Obbligo del Green-pass per tutti i visitatori, come disposto dalla normativa vigente sopra citata;
- Obbligo della mascherina all'aperto nell'area interessata dallo svolgimento della fiera sia per gli operatori economici che per tutti i visitatori;
- Divieto di consumazione cibi e bevande su tutta l'area interessata dalla fiera ad esclusione delle aree appositamente destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e nelle aree oggetto di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali di somministrazione già presenti sul territorio;
- Obbligo per gli operatori economici di rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale;
- Obbligo per gli acquirenti con scelta autonoma e manipolazione del prodotto da parte del cliente, della disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

ORDINA, altresì

che nella giornata di sabato 19/03/2022 e di sabato 26/03/2022 non avrà luogo in Piazza Purgatorio lo svolgimento del consueto mercato settimanale;

DISPONE

- Che il Responsabile della Polizia Municipale provveda alla regolamentazione della circolazione e sosta veicolare per il giorno 19 marzo 2022 e per il giorno 25 marzo 2022, in occasione dello svolgimento della fiera di San Giuseppe e della SS. Annunziata e per il periodo assegnato alle attività dello spettacolo viaggiante;
- Alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Che le Associazioni di Volontariato supportino le autorità di controllo per il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

AVVISA

Che, fatte salve le diverse specifiche prescrizioni di legge o che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza relativamente misure di contenimento anti Covid-19 della presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazione dalla legge 22 maggio 2020 n. 35; l'inottemperanza dei restanti punti della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

DISPONE, inoltre

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- ✓ Prefettura – Ufficio Territoriale di Cosenza;
- ✓ Polizia Municipale di Acri;
- ✓ Comando dei Carabinieri di Acri.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Calabria entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si rende noto che la manifestazione potrebbe essere annullata in base ad eventuali disposizioni Statali e Regionali, ovvero di motivate esigenze di tutela della salute pubblica, relative alla diffusione del virus COVID-19.



IL SINDACO

Avv. Pino Capalbo